

STATUTO

Costituzione - Denominazione - Sede

Art.1.

E' costituita con sede in GALLARATE, l'Associazione di Volontariato denominata

LA DOLCE VITA Associazione diabetici Valle Olona - ODV

L'associazione è un ente del terzo settore disciplinato dal D.Lgs. 117/2017, che le attribuisce la qualificazione di "Organizzazione di Volontariato", ai sensi degli articoli 32 e seguenti.

Statuto in vigore ed efficace a partire da termine di cui all'art. 104 comma 2 D.Lgs. 117/17.

Art.2.

L'Associazione " **LA DOLCE VITA Associazione diabetici Valle Olona - ODV**", più avanti chiamata per brevità "Associazione", non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Finalità e attività

Art.3.

L'Associazione in particolare persegue le seguenti finalità:
la rappresentanza e la tutela sanitaria, morale e sociale delle persone affette da diabete; nonché nei limiti delle proprie capacità la tutela assistenziale e giuridica dei

diabetici.

Art.4.

L'associazione realizza le finalità di cui all'art. 3 tramite le seguenti attività di interesse generale:

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.Lgs. 117/17, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (Art. 5 comma 1 lett. w D.Lgs. 117/17);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.Lgs. 117/17 (Art. 5 comma 1 lett. i D.Lgs. 117/17);

In particolare, l'associazione realizza i propri scopi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tramite:

- la rappresentazione delle persone diabetiche presso le Autorità e gli Enti di Assistenza;

- l'allargamento dell'Associazione dei diabetici da Provinciale a Regionale e Nazionale;
- la diffusione informativo-sanitaria, attuata in ogni luogo e forma, anche con attività di prevenzione e di diagnosi precoce del diabete e il miglioramento dell'educazione e della coscienza sociale generale per la profilassi della malattia diabetica;
- lo studio di forme e modalità per arginare il progressivo diffondersi della malattia;
- l'agevolazione, il potenziamento ed il miglioramento delle strutture per l'assistenza al diabetico in condizioni normali e di particolari necessità cliniche, anche attraverso una rete capillare nell'intero territorio provinciale;
- la cura del problema dell'orientamento professionale, del reinserimento del diabetico in attività idonee alle sue attitudini e possibilità, della riabilitazione del diabetico colpito da complicanza invalidante e del trattamento di quiescenza degli invalidi;
- la prevenzione delle complicanze;
- la promozione e l'aiuto alle iniziative di studiosi, associazioni ed Enti che possono portare un contributo alla cura ed allo studio del diabete;
- la promozione della preparazione e dell'aggiornamento professionale del personale sanitario addetto ai servizi;

- la riunione dei pazienti e delle famiglie colpite da casi di diabete, lo studio dei problemi soprattutto per quanto attiene l'inserimento dei soggetti diabetici nella vita associata, nell'attività scolastica, lavorativa, sportiva, etc.;
- la promozione dello sviluppo della personalità umana del diabetico nell'organizzazione operativa del Paese e nella Giustizia Sociale;
- l'instaurazione dei rapporti con la Scuola;
- l'approvvigionamento dei prodotti farmaceutici e diabetici;
- l'individuazione e la diffusione di tecniche di lotta e prevenzione al diabete;
- la somministrazione e la messa a disposizione dei soci di presidi e tecniche di lotta alla malattia e salvaguardia del diabetico;
- l'organizzazione per gli associati e i loro familiari di incontri periodici per dibattere problemi di comune interesse;
- la promozione di riunioni e corsi per diabetici, atti a favorire l'educazione sanitaria loro e delle loro famiglie, anche in una possibile realizzazione di vacanze comunitarie per i diabetici od altri mezzi idonei alla loro istituzione;
- la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e lo stimolare e sollecitare gli organismi politici istituzionali, sociali e spontanei, a realizzare con forme più avanzate la tutela sanitaria, giuridica e sociale del cittadino diabetico;

- lo stimolare l'applicazione delle Leggi vigenti per il razionale e corretto trattamento sanitario ed assistenziale e la diffusione dei centri antidiabetici;
- il sollecitare le Forze Politiche per l'adozione di provvedimenti a carattere sociale, per l'emanazione di norme legislative e di provvedimenti amministrativi in tema di prevenzione e cura del diabete e per favorire l'inserimento ed il reinserimento dei diabetici nel normale contesto operativo della vita socio-economica del Paese;
- l'operare per la realizzazione dei fini e delle attività contemplate da ogni Legge che si occupi della materia del diabete e dei diabetici, ivi inclusa la Legge n.115/1987, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 26 marzo 1987 n.71;
- lo stringere attività di collaborazione con le ASL;
- la partecipazione in campo nazionale ed internazionale a meeting, congressi, seminari, etc. volti alla divulgazione delle tecniche tradizionali e nuove di lotta al diabete ed alla sua prevenzione;
- la predisposizione di centri di documentazione, al servizio dei soci e dei cittadini, e la formazione di un efficiente servizio di lettura per quanti sono interessati ad attività di studi e ricerche nel campo diabetologico;
- l'approvvigionamento e la distribuzione di pubblicazioni,

eventualmente anche edite in proprio, edizioni fonografiche, materiale vario di interesse specifico, audiovisivi, a beneficio dei soci, e di tutti gli interessati;

- la stipulazione di convenzioni con Enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari, la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali;

- lo stimolare e il sensibilizzare l'opinione pubblica attraverso tutti i mass-media con divulgazione di informazione sanitaria e sociale atta a determinare il miglioramento degli interventi a favore del cittadino diabetico.

Le attività di cui ai punti precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nel presente articolo, purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi

Esente da bollo ex art. 82 comma 5
D.Lgs. 117/17
Esente imposta registro ex art. 82 comma 3
D.Lgs. 117/17

provvedimenti attuativi.

Art.5.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Volontari

Art.6.

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'organo di amministrazione o in un eventuale regolamento predisposto dall'organo di amministrazione e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di

Esente da bollo ex art. 82 comma 5
D.Lgs. 117/17
Esente imposta registro ex art. 82 comma 3
D.Lgs. 117/17

volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Soci

Art.7.

Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che abbiano compiuto il 18° (diciottesimo) anno di età e condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

Art.8.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

Art.9.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

Diritti e doveri dei soci

Art.10.

L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con

Esente da bollo ex art. 82 comma 5
D.Lgs. 117/17
Esente imposta registro ex art. 82 comma 3
D.Lgs. 117/17

diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 (otto) giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Tutte le prestazioni fornite dai soci sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo. Sono comunque vietati i rimborsi spese di natura forfettaria.

Art.11.

La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) per recesso esercitato in maniera scritta;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità di socio nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di

esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 (trenta) giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Art.12.

Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, diano un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non sono soci e non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, né alcun altro diritto connesso alla qualifica di soci.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art.13.

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'organo di controllo (in caso di superamento delle soglie di cui all'art. 30 D.Lgs. 117/17);
- e) il revisore dei conti (in caso di superamento delle soglie di cui all'art. 31 D.Lgs. 117/17);
- f) il Comitato scientifico.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti degli organi sociali non ricevono alcun emolumento

o remunerazione, ma solo il rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. Sono comunque vietati i rimborsi spese di natura forfettaria.

Assemblea dei soci

Art.14.

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico consuntivo/bilancio,
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo,
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante affissione dell'avviso presso la sede sociale e/o sede operativa ovvero con invio di lettera non raccomandata ovvero anche tramite posta elettronica a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo

Esente da bollo ex art. 82 comma 5
D.Lgs. 117/17
Esente imposta registro ex art. 82 comma 3
D.Lgs. 117/17

dell'Assemblea, almeno 15 giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e la sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Art.15.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art.16.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art.17.

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.

Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono

Esente da bollo ex art. 82 comma 5
D.Lgs. 117/17
Esente imposta registro ex art. 82 comma 3
D.Lgs. 117/17

risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art.18.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive, determinandone previamente il numero dei componenti;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art.11 (undici);
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art.19.

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto

Esente da bollo ex art. 82 comma 5
D.Lgs. 117/17
Esente imposta registro ex art. 82 comma 3
D.Lgs. 117/17

favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art.20.

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 15 membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica per 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art.21.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dall'organo di controllo, se nominato.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale e/o sede operativa almeno 7 giorni prima della riunione ovvero tramite invio di poste elettronica.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art.22.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la

gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
- nomina il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;

Esente da bollo ex art. 82 comma 5
D.Lgs. 117/17
Esente imposta registro ex art. 82 comma 3
D.Lgs. 117/17

- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal
Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art.11
(undici).

Art.23.

In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente

Art.24.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Segretario del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Esente da bollo ex art. 82 comma 5
D.Lgs. 117/17
Esente imposta registro ex art. 82 comma 3
D.Lgs. 117/17

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art.25.

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidatigli, al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le

Esente da bollo ex art. 82 comma 5
D.Lgs. 117/17
Esente imposta registro ex art. 82 comma 3
D.Lgs. 117/17

mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art.26.

Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'organo di controllo

Art.27.

L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e

Esente da bollo ex art. 82 comma 5
D.Lgs. 117/17
Esente imposta registro ex art. 82 comma 3
D.Lgs. 117/17

contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il revisore dei conti

Art.28.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Il Comitato scientifico

Art.29.

Il Comitato Scientifico è l'organismo di ricerca e consulenza dell'Associazione: ha il compito di proporre iniziative di informazione e sensibilizzazione, di svolgere o valutare la partecipazione ad ogni attività di ricerca, organizzativa, divulgativa, promozionale (anche attraverso la creazione di premi e borse di studio) a favore dei pazienti diabetici o del Centro per la Prevenzione e la Cura del Diabete dell'Ospedale S.Antonio Abate di Gallarate. Opera in autonomia e in stretto contatto con il Consiglio Direttivo. Ne fanno parte esperti nei vari temi che costituiscono i campi di intervento oggetto dell'attività dell'Associazione: è composto da almeno un medico del Personale del Centro dell'Ospedale e da almeno un altro medico o personale sanitario selezionato dal Consiglio Direttivo. Rimane in carica per 3 esercizi.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art.30.

L'esercizio sociale decorre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità

dell'articolo 13 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.

Art.31.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi dei simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- f) ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione nei limiti della legislazione di riferimento.

Art.32.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art.33.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai

Esente da bollo ex art. 82 comma 5
D.Lgs. 117/17
Esente imposta registro ex art. 82 comma 3
D.Lgs. 117/17

fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve
comunque denominate o capitale durante la propria vita ai
sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni,
esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di
proprietà dell'Associazione.

Libri sociali

Art.34.

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri
sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni
dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni
dell'Organo di Amministrazione;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni
dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali
(se istituiti);
- e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi
degli associati che svolgono attività di volontariato non
occasionale nell'ambito dell'associazione.

Esente da bollo ex art. 82 comma 5
D.Lgs. 117/17
Esente imposta registro ex art. 82 comma 3
D.Lgs. 117/17

I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste da un regolamento interno.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art.35.

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art.19 del presente statuto.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Norma finale

Art.36.

Il presente Statuto deve essere osservato come atto

Esente da bollo ex art. 82 comma 5
D.Lgs. 117/17
Esente imposta registro ex art. 82 comma 3
D.Lgs. 117/17

fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene
espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti
disposizioni legislative in materia.

Giuseppina Borsaglia
Foto Peri.

Mario Chiara Borsario
Franzetti

Carpioli, Leo

Johny
[Signature]

Monica Lombardi

Donatelli

3 1896 28/10/2020

0,00 **TNC20L001896000GG**
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TNC

